

COMUNE DI FIANO ROMANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA

AGGIORNAMENTO

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 02/04/2021

SOMMARIO

1. Oggetto e ambito di applicazione.....	3
2. Principi comuni.....	3
3. Deroghe al principio di rotazione	4
4. Affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro.....	5
5. Affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria..	5
6. Modalità di iscrizione all'Albo Fornitori e Professionisti	6
7. Modalità di svolgimento delle procedure negoziate.....	7
I. Selezione degli operatori economici da invitare	7
II. Confronto competitivo tra gli operatori economici invitati	8
III. Stipula del contratto.....	10
8. Rinvio alle norme sovraordinate	10
9. Entrata in vigore	10

1. Oggetto e ambito di applicazione

- 1) Il presente Regolamento disciplina le attività relative ai “Contratti sotto soglia” (di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria) ai sensi dell’art. 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito “Codice”), secondo le disposizioni del Regolamento di esecuzione, attuazione ed integrazione di cui all’art. 216 c. 27-octies del D.Lgs. 50/2016 e alle indicazioni fornite dall’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione.
- 2) Il presente Regolamento disciplina le modalità semplificate seguite dal Comune di Fiano Romano per le procedure di affidamento “sotto soglia” di lavori, forniture e servizi nei settori ordinari e nei contratti esclusi, dove compatibile.
- 3) Il Responsabile Unico del Procedimento, nell’esercizio della propria discrezionalità, può ricorrere alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale.
- 4) Sono comunque fatti salvi i vincoli di legge che prevedono il ricorso alle centrali di committenza e restano fermi gli obblighi di legge riguardo l’utilizzo di strumenti d’acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.
- 5) E’ fatto salvo, altresì, il ricorso a normative derogatorie di carattere sovraordinato, quali, ad esempio il D.L. 76/2020. In tal caso, il RUP deve rendere conto del ricorso alle deroghe nella determinazione a contrarre e/o in quella di aggiudicazione.

2. Principi comuni

- 1) L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture, secondo le procedure semplificate oggetto del presente Regolamento, ivi compreso l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e nel principio di rotazione.
- 2) Per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione il Responsabile Unico del Procedimento può:
 - essere nominato con atto formale dal Dirigente del Settore o dal Responsabile del Servizio;
 - coincidere, in assenza di specifica nomina, con il Dirigente del Settore o con il Responsabile del Servizio;
 - essere motivatamente nominato, in casi eccezionali, dal Sindaco o dalla Giunta.
- 3) Nell’espletamento delle procedure, il Responsabile Unico del Procedimento garantisce, in aderenza:
 - al principio di economicità, l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto;
 - al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati;

- al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- al principio di rotazione, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.

4) Per le procedure disciplinate dal presente Regolamento il Responsabile Unico del Procedimento tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

3. Deroche al principio di rotazione

1) Il Responsabile del Procedimento può derogare all'applicazione del principio di rotazione a fronte di:

- particolari caratteristiche o specificità dei beni, servizi e lavori da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica;
- esigenze relative a particolari settori, laddove il numero degli operatori economici in possesso dei requisiti di partecipazione risulti talmente esiguo da determinare l'impossibilità dell'applicazione del principio di rotazione;
- servizi, beni o lavori relativi a particolari forniture, attività o opere per cui le prestazioni, se fornite o eseguite da soggetti diversi da precedenti affidatari, possano recare grave pregiudizio all'Amministrazione, per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative;
- ragioni di urgenza, legate a situazioni o ad eventi, non dipendenti dall'inerzia dell'Amministrazione, che non permettano l'espletamento di procedure di consultazione e che determinino la necessità di fare ricorso a soggetti di comprovata affidabilità.

4. Affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro

- 1) L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, può avvenire tramite affidamento diretto, in conformità all'art. 36, comma 2, lett. a) d.lgs. 50/2016, secondo le specifiche modalità previste nei commi seguenti del presente articolo.
- 2) Gli importi sono da intendersi al netto di IVA ed oneri previdenziali.
- 3) Per importi inferiori a 20.000 euro, l'affidamento è generalmente disposto direttamente, da parte del Responsabile del Procedimento, secondo le seguenti motivazioni:
 - tempestività nella individuazione dell'operatore economico;
 - tempestività dell'erogazione della prestazione;
 - continuità rispetto a una precedente prestazione;
 - miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post-esecuzione e/o post-vendita;
- 4) Per importi pari o superiori a 20.000 euro e inferiori a 40.000 euro, l'affidamento è generalmente disposto, dal Responsabile del Procedimento, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 2 (due) operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.
- 5) E' fatta salva la possibilità, in casi eccezionali, per il Responsabile del Procedimento, per importi pari o superiori a 20.000 euro e inferiori a 40.000 euro, di disporre l'affidamento direttamente, senza consultazione di due o più operatori, con l'obbligo di fornire argomentata motivazione, nei seguenti casi:
 - ragioni di urgenza, non dipendenti dall'inerzia dell'Amministrazione;
 - particolari caratteristiche o specificità dei beni, servizi e lavori da acquisire;
 - estrema ristrettezza del numero degli operatori economici in possesso dei requisiti necessari;
 - ragioni di opportuna continuità rispetto a una precedente, contemporanea o futura prestazione;
 - evidente convenienza economica;
 - tempestività nell'esecuzione della prestazione;
 - evidente miglior qualità della prestazione fornita.

5. Affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria

- 1) L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie comunitarie avviene in conformità all'art. 36, comma 2, lettere b), c), c-bis) e d)

del d.lgs. 50/2016, mediante ricorso a procedure ordinarie o procedure negoziate, nei casi e nelle forme consentite dal Codice.

2) Gli importi sono da intendersi al netto di IVA ed oneri previdenziali.

6. Modalità di iscrizione all'Albo Fornitori e Professionisti

- 1) L'Albo Fornitori e Professionisti telematico, accessibile dal link "Portale Gare" sul sito Web Comunale, è un albo aperto.
- 2) Il Comune di Fiano Romano consente permanentemente agli operatori economici interessati di iscriversi al suddetto Albo Fornitori e Professionisti telematico attraverso il "Portale Gare".
- 3) Il "Portale Gare" indica, oltre alle modalità di selezione degli operatori economici da invitare e ai requisiti generali di moralità desumibili dall'art. 80 del Codice, le categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione suddivide l'elenco e i requisiti minimi, richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo.
- 4) Ciascun operatore economico può iscriversi all'Albo Fornitori e Professionisti, per una o più categoria di lavori o servizi o forniture di beni, presente nell'elenco predisposto dalla Stazione appaltante.
- 5) Ciascun operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 D.Lgs.50/2016 nonché dei requisiti minimi di:
 - idoneità professionale (iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore per cui si è iscritti)
 - capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati alle soglie di affidamento per cui ci si iscrive, tali da consentire la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare iscritte ad un'apposita sezione dell'Albo. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
 - capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo degli appalti per cui si intende concorrere, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.
- 6) Per gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro, le capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale sono comprovate dall'attestato di qualificazione SOA (art. 84 Codice) per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto del contratto.
- 7) L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione

sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L'operatore economico è tenuto ad aggiornare il proprio profilo di iscrizione rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.

- 8) Il Comune di Fiano Romano procede periodicamente (ogni sei mesi o al verificarsi di determinati eventi) all'aggiornamento e/o revisione dell'elenco (cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco).
- 9) Sono esclusi, altresì, dall'Albo, gli operatori economici che secondo motivata valutazione hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale. Possono essere del pari esclusi quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.

7. Modalità di svolgimento delle procedure negoziate

- 1) Le procedure negoziate propriamente dette e le procedure di affidamento diretto previa consultazione di due o più operatori economici, si articolano nelle seguenti fasi:
 - selezione degli operatori economici da invitare;
 - confronto competitivo tra gli operatori economici invitati;
 - stipulazione del contratto.

1. Selezione degli operatori economici da invitare

- 1) La selezione degli operatori economici può essere preceduta da indagine di mercato finalizzata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
- 2) Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il Responsabile Unico del Procedimento ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.
- 3) Il Responsabile Unico del Procedimento, successivamente all'eventuale svolgimento di indagini di mercato, procede alla selezione degli operatori secondo i principi di adeguatezza, proporzionalità e rotazione degli operatori economici, selezione per categorie merceologiche, fatturato, operatività territoriale, referenze da parte di altre pubbliche amministrazioni, requisiti di idoneità professionale, utilizzando le seguenti modalità:

- Albo Fornitori e Professionisti gestito dal Comune di Fiano Romano, attraverso sistema telematico di iscrizione e selezione delle Ditte, procedendo all'individuazione dei fornitori, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 commi 3 e 4 del presente Regolamento;
- Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, procedendo all'individuazione di prodotti e fornitori attraverso la piattaforma acquistinretepa.it ovvero, in alternativa, mediante altra piattaforma di Mercato Elettronico eventualmente fornita da altri Soggetti aggregatori o dalla Centrale unica di committenza;
- Inviti a manifestare interesse, specificamente pubblicati per singoli affidamenti non usuali, procedendo all'individuazione dei fornitori, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 commi 3 e 4 del presente Regolamento.

- 4) Il Responsabile Unico del Procedimento può invitare il numero di operatori che ritiene più confacente alle proprie esigenze, indicandolo nella determina a contrarre o nell'atto equivalente, purché superiore ai minimi previsti dal Codice e dal presente Regolamento. Ciò al fine di assicurare il massimo confronto concorrenziale e di potersi anche avvalere della facoltà di cui all'art. 97, comma 8, del Codice, in materia di esclusione automatica delle offerte anomale.
- 5) Nel caso in cui, non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, il Responsabile Unico del Procedimento può procedere al sorteggio.
- 6) In caso di invito dell'operatore economico uscente, il Responsabile Unico del Procedimento dovrà motivare la scelta avuto riguardo al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti).
- 7) L'applicazione del criterio di rotazione non implica l'impossibilità di invitare un precedente fornitore per affidamenti aventi oggetto distinto o di importo significativamente superiore a quello dell'affidamento precedente.

II. Confronto competitivo tra gli operatori economici invitati

- 1) La fase di confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati, viene avviata dal Responsabile del Procedimento attraverso la trasmissione della Lettera di invito e della restante documentazione di gara ai diversi operatori.
- 2) La lettera di invito e la restante documentazione di gara sono previamente approvate mediante Determinazione a contrarre. La lista degli operatori economici invitati è memorizzata nel "Portale Gare".
- 3) La lettera di invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque congrua ed idonea, tra cui almeno:
- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
 - b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un

elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;

c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;

d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;

e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nei limiti di quanto disposto dall'art. 95 del Codice. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (offerta economicamente più vantaggiosa), gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;

f) l'eventuale richiesta di garanzie;

g) il nominativo del RUP;

h) l'eventuale volontà di procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97, comma 8, d.lgs. 50/2016, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

i) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti.

- 4) Per gli affidamenti diretti, gli operatori selezionati possono essere consultati attraverso modalità semplificate, comunque adeguate alla consistenza dell'importo a base di gara e alla complessità delle prestazioni da acquisire. In tal senso, in presenza di prestazioni di importo contenuto e caratterizzate da un ridotto livello di complessità, la lettera di invito potrà assumere forma sintetica e standardizzata, con la possibilità di omettere la fase di approvazione della lettera stessa mediante specifica Determinazione a contrarre, i cui prescritti contenuti saranno, comunque, riprodotti nella Determinazione di aggiudicazione e impegno di spesa.
- 5) Per ciascuna procedura di affidamento il Responsabile Unico del Procedimento individua il criterio di valutazione delle offerte secondo quanto stabilito dal Codice, dal Regolamento di esecuzione del Codice e dalle Linee guida ANAC, provvedendo, ove prescritto, a motivare adeguatamente la scelta tra il criterio del minor prezzo e quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
- 6) Il Responsabile del Procedimento assume, di regola, le funzioni di Autorità di gara e provvede, in ogni caso, alla verifica dell'ammissibilità delle offerte, sia in ordine al possesso dei requisiti da parte degli operatori, sia riguardo la completezza della documentazione amministrativa, sia in riferimento alla valutazione delle offerte anomale.
- 7) Qualora il criterio di valutazione delle offerte sia quello del minor prezzo, il Responsabile del Procedimento presiede, generalmente, il Seggio di gara coadiuvato da uno o più dipendenti della Stazione appaltante.
- 8) Qualora il criterio di valutazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la composizione ed il funzionamento dell'eventuale Commissione giudicatrice dovranno essere rispondenti alle regole stabilite dal Codice, dal Regolamento di esecuzione del Codice e dalle Linee guida dell'ANAC.
- 9) Il Responsabile del Procedimento predispone la Determinazione di aggiudicazione ad esito delle procedure di valutazione delle offerte e di verifica dell'ammissibilità delle stesse. In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo e al fine di assicurare la massima trasparenza, il Responsabile Unico del Procedimento motiva adeguatamente la scelta della procedura

seguita e dell'aggiudicatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.

III. Stipula del contratto

- 1) Ai sensi dell'art. 32 commi 2 e 14 del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti disposti ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del Codice avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere. Detto scambio di lettere generalmente consiste nella trasmissione: della lettera di invito da parte della stazione appaltante; dell'offerta da parte dell'operatore economico; dell'avvenuta esecutività dell'affidamento a seguito di pubblicazione della Determinazione di aggiudicazione e impegno sull'Albo pretorio.
- 2) Ai sensi dell'art. 32 commi 2 e 14 del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti disposti ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del Codice avviene secondo la procedura che segue:
 - Firma digitale del contratto, da parte del Responsabile/Dirigente e dell'Impresa, nelle forme della scrittura privata;
 - Conservazione del contratto mediante determinazione di presa d'atto, cui allegare la scrittura privata firmata digitalmente;
 - Registrazione del contratto ai sensi dell'art. 5 del DPR 131/1986, a cura del Comune e a spese dell'affidatario.
- 2) Per gli affidamenti di importo superiore, la stipula del contratto avviene in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'Ente.
- 3) Ad esito della procedura, la stazione appaltante pubblica le informazioni relative alla gara, previste dalla normativa vigente.

8. Rinvio alle norme sovraordinate

- 1) Per quanto non previsto dal vigente regolamento si fa rinvio alla normativa di legge e regolamentare statale, nonché alla eventuale normativa regionale applicabile. Le modifiche e integrazioni intervenute alla medesima, nonché i provvedimenti vincolanti adottati dall'Autorità anticorruzione (A.N.A.C.), prevalgono automaticamente sul presente Regolamento.

9. Entrata in vigore

- 1) Successivamente all'approvazione con Deliberazione di Consiglio Comunale, il presente regolamento entrerà in vigore in sostituzione dell'analogo regolamento approvato con DCC 21/2018.